

COMUNICATO

GIRO DI VITE NEI CONFRONTI DELL'AMBULANTATO ESERCITATO IN FORMA IRREGOLARE

Il commercio in forma itinerante nella nostra Città viene svolto non di rado in violazione delle vigenti disposizioni (in orari non consentiti, o in aree interdette, e talora anche in maniera da determinare fonte di pericolo per la circolazione stradale, intralcio all'accesso ad altre attività, impatto negativo per l'ambiente e sleale concorrenza con le attività commerciali autorizzate).

In tutti i casi di irregolare esercizio del commercio in forma itinerante le due sanzioni da applicare nel caso sono irrogate ai sensi dall'art.29 del D.Lgs 114/98, sono le seguenti:

- sanzione amministrativa (art.29, co. 1 e 2, D.Lgs 114/98,) - da € 2.582,00 a € 15.793,00 (e confisca della merce) nei casi di esercizio senza Autorizzazione o fuori dal territorio previsto;
- da € 516,00 a € 3.096,00 in caso di esercizio su aree pubbliche in violazione di limiti e divieti stabiliti dai singoli Comuni;
- sanzione accessoria (art.29, co.3, D.Lgs 114/98, e Regolamento comunale n.49/2004) - sospensione dell'Autorizzazione dell'attività di vendita per un periodo fino a venti (20) giorni in caso di particolare gravità o recidiva (ovvero qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno).

La L.R. 23/2008 all'art.29, comma 3, nell'innovare la materia, ha previsto espressamente che la sospensione dell'Autorizzazione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa".

Tuttavia la sanzione amministrativa può essere irrogata entro cinque anni (in quanto la Legge intende garantire al contravventore la possibilità di chiedere "audizioni" o esibire "memorie difensive", oltre al diritto di avanzare ricorso presso le competenti sedi giurisdizionali; mentre la sanzione accessoria per la sua stessa natura inibitoria dovrebbe rivestire carattere di immediatezza.

Dopo l'entrata in vigore della citata Legge Regionale, dunque, ed in vigenza del Reg.to Comunale n. 49/2004 (che aveva stabilito un'articolata graduazione delle sospensioni da comminare agli abusivi, da 1 giorno fino al massimo di 20 giorni) si è verificato in maniera sistematica l'inconveniente che, nelle more della predisposizione, notifica e irrogazione delle sanzioni amministrative e accessorie, il contravventore abbia reiterato più volte lo stesso reato,

Il Comune di Potenza, al fine dunque di snellire l'iter attualmente macchinoso e sostanzialmente inefficace del procedimento (che sta provocando un grave accumulo di arretrati e un senso di sostanziale impunità da parte dei contravventori recidivi) ha rivisto con Delibera di C.C. n. 111/2013 il precedente Regolamento n. 49/2004.

In estrema sintesi il nuovo sistema sanzionatorio prevede che già a partire dalla seconda infrazione (essendosi formata la recidiva) sarà irrogata, oltre alla sanzione amministrativa, una sospensione di venti giorni dell'attività. Qualora il contravventore dovesse continuare l'attività anche nel periodo di sospensione la sua merce sarebbe sottoposta a sequestro, ed è solo questa, come è noto, la misura più efficace per reprimere il fenomeno.

Accanto a questo "gire di vite" che sarà applicato a partire dal prossimo 1 gennaio 2014, il Consiglio Comunale con la stessa Delibera n.111/2013 ha approvato una norma transitoria che consentirà di eliminare progressivamente tutto l'arretrato degli ultimi cinque anni.

Il Dirigente U.D. Ambiente, Parchi, Energia, Sanzioni Amm.ve:
Arch. Giancarlo Grano